

**S.U.A.P. “SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE”
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA.**

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di gennaio,

PREMESSO

- Che il D.P.R. 160/2010 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), inteso come unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- Che l’art.4, comma 5, del DPR 160/2010 prevede che i comuni possono esercitare le funzioni inerenti il SUAP in forma singola o associata tra di loro, o in convenzione con le camere di commercio;
- Che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerente gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- Che allo stato attuale i Comuni di Arona, Belgirate, Bolzano Novarese, Comignago, Dormelletto, Inverio, Lesa, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello e Paruzzaro gestiscono in forma associata con un’unica struttura le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive previste Decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n.160 mediante convenzione stipulata in data 23/12/2015 ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in scadenza al 31.12.2018;

- Che gli enti hanno espresso la volontà di rinnovare il rapporto convenzionale in essere per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2021;
- Che i Consigli Comunali hanno conseguentemente deliberato la volontà di rinnovare il rapporto convenzionale in essere accogliendo il nuovo ente:
 - Comune di Arona – D.C.C. n. 29 del 09/07/2018
 - Comune di Belgirate – D.C.C. n. 24 del 31/07/2018
 - Comune di Bolzano Novarese – D.C.C. n.19 del 30/11/2018
 - Comune di Comignago – D.C.C. n. 17 del 22/05/2018
 - Comune di Dormelletto – D.C.C. n. del 20/12/2018
 - Comune di Inverio – D.C.C. n. 64 del 22/12/2018
 - Comune di Lesa – D.C.C. n. 21 del 26/06/2018
 - Comune di Meina – D.C.C. n. 21 del 31/07/2018
 - Comune di Nebbiuno – D.C.C. n. 15 del 27/06/2018
 - Comune di Oleggio Castello – D.C.C. n.15 del 29/11/2018
 - Comune di Paruzzaro – D.C.C. n. 17 del 22/05/2018
- Che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- Che, stante la peculiarità della norma non può escludersi che altre adesioni possano seguire a quelle che danno vita alla presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra:

1. Alberto Luigi Gusmeroli, nato ad Varese il 27/02/1961, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Arona, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. Valter Leto, nato ad Milano il 12/11/1939, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Belgirate,

- presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. Giulio Frattini, nato a Bolzano Novarese il 22/06/1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Bolzano Novarese, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 4. Piero Giuseppe David, nato a Comignago (NO) il 19/08/1947, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Comignago, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 5. Lorena Vedovato, nata a Busto Arsizio il 16/06/1974, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Dormelletto, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 6. Roberto Del Conte, nato a Carate Brianza il 03/04/1972, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Inverio, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 7. Vallini Sergio, nato ad Arona il 13/04/1961, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Assessore delegato del Comune di Lesa, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 8. Ferrarese Andrea Ettore, nato in Arona il 11/01/1975, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Vicesindaco del Comune di Meina, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
 9. Elis Piaterra, nata a Novara il 23/03/1968, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Nebbiuno, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

10. Renzo Norbiato, nato ad Oleggio Castello (NO) il 23/03/1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Oleggio Castello, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

11. Mauro Julita, nato ad Arona (NO) il 28/08/1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Paruzzaro, presso il quale elegge domicilio ed in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto.

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ha per oggetto la gestione in forma associata dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" denominato "Suap Associato Arona", ai sensi del D.P.R. 7.09.2010, n.160.

Art. 3 – Finalità.

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure ex-art.2, comma 1, DPR 160/2010, inerenti le attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs.

26.03.2010, n.59. Sono esclusi gli impianti e le infrastrutture elencate al 4° comma del sopra citato articolo 2 del DPR 160/2010.

2. Il servizio associato che si avvale della struttura organizzativa del Comune di Arona deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4 - Principi.

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- rispetto delle competenze di ciascun Comune partecipante;
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione;

Art. 5 – Durata e clausole di recesso.

1. La durata della convenzione ha inizio il 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2021.

2. Entro il semestre precedente la scadenza della convenzione i Comuni aderenti alla stessa dovranno esprimersi per il rinnovo del rapporto convenzionale.

3. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte degli enti aderenti, con deliberazione

consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti aderenti, da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione; restano a carico dell'ente le spese maturate fino alla data di efficacia del recesso.

6. La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa dalla maggioranza dei Comuni associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. In tal caso lo scioglimento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6 – Funzioni.

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo per la gestione dei procedimenti ed informativo per l'assistenza e l'orientamento delle imprese e dell'utenza in genere.

2. In particolare le funzioni di carattere amministrativo comprendono, ai sensi del DPR n. 160/2010:

a) il procedimento "automatizzato" di cui al capo III del DPR 160/2010;

b) il procedimento "ordinario" di cui al capo IV del DPR 160/2010;

c) la "chiusura dei lavori e collaudo" di cui al capo V del DPR 160/2010;

relativi alle attività produttive di cui all'articolo 2 della presente convenzione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 7.09.2010, n.160 e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni,

nonché secondo l'interpretazione delle linee guida regionali che dovessero essere emanate.

3. Le funzioni e le competenze in merito allo sportello per l'edilizia e per le attività economiche restano in capo ai Comuni associati, così come a tutt'oggi. La Consulta dei Sindaci procederà alla verifica periodica per la semplificazione e standardizzazione delle attività di dette funzioni in base ai principi previsti dal precedente articolo 3.

4. La Struttura Unica provvede al compimento delle attività di cui al D.P.R. 160/2010, avvalendosi delle amministrazioni competenti per ciascuno dei consensi necessari al fine di pervenire al provvedimento finale, senza compiere atti di adozione diretta nelle materie di competenza dei Comuni convenzionati e considerando vincolanti le determinazioni come dianzi assunte dai Comuni convenzionati nelle materie di loro competenza.

Art. 7 – Organizzazione del servizio.

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano il Comune di Arona, in quanto Comune capofila, a svolgere le funzioni di competenza dello Sportello Unico per le Attività produttive mediante la propria struttura denominata "Suap Associato Arona".

2. La struttura essenziale per lo svolgimento delle funzioni dello Sportello Unico è garantita dalla struttura organica del Comune di Arona e comunicata alla Consulta dei Sindaci. Allo scopo potranno essere altresì attribuiti incarichi a tempo determinato anche a personale esterno alla dotazione organica del Comune di Arona.

3. Le modalità di funzionamento di dettaglio e l'organizzazione dei flussi subprocedimentali saranno oggetto di regolamento approvato dalla Giunta Comunale di Arona, previo parere della Consulta dei Sindaci.

Art. 8 – Responsabile della struttura.

1. Il Responsabile della Struttura Unica di Sportello viene individuato nel Settore Sviluppo Territoriale del Comune di Arona con incarico del Sindaco del Comune di Arona, sentita la Consulta dei Sindaci.
2. Al Responsabile vengono attribuiti i compiti ed gli obiettivi in materia di funzione autorizzatoria, gestione e coordinamento, dei Responsabili dei sub procedimenti di competenza comunale.
3. Ciascuno dei Comuni associati è tenuto a trasmettere alla Struttura Unica il provvedimento di nomina dei referenti dei sub-procedimenti (di norma i responsabili dei procedimenti appartenenti al settore tecnico ed alla polizia amministrativa) e dei loro sostituti. In mancanza il responsabile è individuato nel Segretario Comunale del Comune associato.
4. Al responsabile della Struttura Unica dello Sportello compete l'adozione degli atti e provvedimenti concernenti i compiti di cui all'articolo 5, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune capofila.
5. Restano ferme le responsabilità delle altre Amministrazioni per le fasi endoprocedimentali di loro competenza sulla base dei cui esiti si basa necessariamente l'azione dello Sportello Unico.
6. Il Responsabile del Suap si avvale del responsabile dei procedimenti di carattere amministrativo non edilizi riferiti alla polizia amministrativa ed alle attività economiche e produttive, al quale viene assegnata la responsabilità dei relativi procedimenti ed adempimenti istruttori.
7. Il Responsabile del Suap costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal Suap, anche provenienti da altre Amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane

ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal Suap.

Art. 9 - Struttura organizzativa.

1. La Struttura organizzativa dello Sportello è costituita dalla figura del Responsabile della Struttura Unica e dal Responsabile dei procedimenti di carattere amministrativo non edilizi riferiti alla polizia amministrativa ed alle attività economiche e produttive.

2. Per il coordinamento ed il raccordo delle varie attività è costituita la Conferenza dei Referenti del Suap di cui al precedente art.8, comma. La Conferenza è convocata dal Responsabile del Suap.

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, consultive e propositive in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata dello Sportello Unico, in particolare in merito alle procedure, alle modulistiche ed alle dotazioni tecnologiche da adottare. Formula, inoltre, proposte ed indicazioni in merito ad interpretazioni sulla corretta applicazione degli iter procedurali, per l'idonea attività gestionale in corrispondenza alla presente convenzione.

4. Sono in capo al Comune di Arona gli atti e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità del servizio, in particolare per quanto riguarda le necessarie dotazioni umane e strumentali.

5. Anche su proposta della Consulta dei Sindaci, il Comune di Arona verificherà annualmente la dotazione organica e l'organizzazione del Servizio per le eventuali modifiche.

Art. 10 – Consulta dei Sindaci.

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello

Unico è istituita la Consulta dei Sindaci degli enti convenzionati, con sede presso il Comune di Arona.

2. La Consulta verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione ed inoltre autorizza il responsabile a definire protocolli di intesa, accordi o convenzioni con altri enti e dispone in merito alla adesione di altri enti locali alla presente convenzione.

3. La Consulta è convocata dal Sindaco del Comune di Arona o suo Assessore delegato, che la presiede, almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per la partecipazione alla Consulta è ammessa la facoltà di delega da parte dei Sindaci. Alla Consulta possono partecipare, su invito dei Sindaci, anche i tecnici, funzionari, referenti e/o responsabili dei Comuni associati, ivi compresi i segretari comunali.

5. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Responsabile della Struttura Unica che provvederà poi all'invio di copia del verbale a tutti i Comuni associati.

6. Alla Consulta compete in particolare:

- l'esame e la definizione del rendiconto della gestione dell'anno precedente;
- l'esame e la definizione del preventivo dell'anno successivo, con una proposta di budget per la gestione dello sportello, che verrà recepita, secondo le vigenti disposizioni di legge, nel Bilancio del Comune capofila;
- le decisioni su eventuali spese straordinarie.

Art. 11 – Dotazioni tecnologiche.

1. Le parti garantiscono che la struttura unica del Comune capofila ed i responsabili dei subprocedimenti di competenza comunale dei comuni associati siano dotati degli strumenti informatici minimi necessari ad interagire con lo Sportello Unico (casella di posta elettronica certificata e firma digitale).

2. Per garantire il funzionamento del Suap come previsto dal DPR 160/2010 e per evitare la duplicazione dei costi di archiviazione delle informazioni prevista dal Codice dell'amministrazione digitale, i sottoscrittori si impegnano a dotare la struttura unica in forma definitiva, per dare compiuto adempimento al DPR 160/2010 ed evitare la duplicazione dei costi di archiviazione delle informazioni prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale, di una piattaforma telematica con accesso da web che consenta l'automazione dei procedimenti mediante la compilazione on-line delle domande, la verifica formale della documentazione ed il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione in modalità automatica. Gli Enti terzi coinvolti nel procedimento riceveranno le istanze/segnalazioni mediante inoltro tramite l'utilizzo di messaggi di posta elettronica certificata, alla quale dovranno poi rispondere con le stesse modalità.

Art. 12 – Tariffe.

1. La Consulta dei Sindaci può decidere di assoggettare i servizi resi dal Suap al pagamento di spese o diritti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Rimane a carico dei soggetti interessati il pagamento di spese, bolli e diritti connessi all'emanazione degli atti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. Nel momento in cui sarà reso disponibile attraverso il portale "Impresainungiorno" il sistema telematico di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati, l'interessato avrà la possibilità di usufruirne relativamente ai procedimenti gestiti dal Suap.

Art. 13 – Impegni degli enti associati.

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna a quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare il corretto transito delle informazioni e della documentazione, punto essenziale per l'efficace funzionamento dello Sportello.

2. I Comuni associati si impegnano a dare ai propri uffici le disposizioni atte a garantire il rispetto dei tempi previsti dal DPR 160/2010 per la conclusione dell'iter sub procedimentale di propria competenza, anche prevedendo deroghe al principio generale dell'esame in ordine cronologico delle pratiche pervenute.

Art. 14 – Rapporti finanziari.

1. I rapporti finanziari tra i comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà ed equa ripartizione degli oneri; pertanto le spese complessive relative alla gestione del servizio riferite sia al personale che all'acquisizione di beni e servizi, saranno ripartite annualmente tra i Comuni convenzionati sulla base dei seguenti criteri:

a) Quota fissa di € 0,30 per abitante residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) La restante quota suddivisa tra le pratiche per le quali sia stato svolto il servizio a favore di ciascun Comune, applicando valenze diverse in base alla complessità della pratica:

- procedimento ordinario valenza 1,00

- scia e comunicazioni valenza 0,50.

2. Al fine di consentire ai singoli enti associati di stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dello sportello, il Comune di Arona entro il 31 gennaio di ogni anno provvederà a presentare alla Consulta dei Sindaci un budget gestionale. In detto budget andrà previsto un fondo di solidarietà di € 5.000 allo scopo di affrontare le spese legali che

dovessero insorgere a patrocinio di eventuali contenziosi amministrativi. I Comuni provvederanno a versare la loro quota fissa entro il primo semestre dell'esercizio.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comune di Arona compilerà, a cura del Responsabile della Struttura Unica con la collaborazione del Servizio Finanziario, il rendiconto delle spese sostenute e la relativa suddivisione per ciascun Comune convenzionato, ai fini del versamento delle somme a saldo da effettuarsi entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo.

Art. 15 – Adesione di nuovi Comuni.

1. E' consentita l'adesione di nuovi Comuni al presente convenzionamento. Il loro inserimento è subordinato all'approvazione da parte della Consulta dei Sindaci.

2. L'adesione potrà avvenire a seguito di delibera consiliare di approvazione integrale di questo schema di convenzione e mediante sottoscrizione di apposita appendice tra il comune capofila ed il nuovo comune aderente.

3. Il nuovo ente aderente partecipa alle spese di gestione dello sportello con decorrenza dall'inizio dell'anno corrente ancorchè l'adesione avvenga in corso d'anno. In tal caso il comune verrà chiamato a corrispondere la quota fissa per l'anno in corso ed il budget approvato verrà rimodulato in sede di consuntivo.

Art. 16 – Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento al D.P.R. 160/2010, alle sue successive integrazioni e modificazioni, nonché alle relative disposizioni attuative emanate dalla Regione Piemonte.

2. Rimangono validi tutti gli atti compiuti e tutte le obbligazioni in essere in adempimento della convenzione stipulata in data 23/12/2015.

Letto, firmato e sottoscritto.

Comune di Arona

Comune di Belgirate

Comune di Bolzano Novarese

Comune di Comignago

Comune di Dormelletto

Comune di Inverio

Comune di Lesa

Comune di Meina

Comune di Nebbiuno

Comune di Oleggio Castello

Comune di Paruzzaro